SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3695

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, FORLANI, FLORINO, FALCIER, DE MASI e ULIVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2005

Disposizioni in materia di esenzione dall'ICI sulla prima casa e di agevolazioni ai fini del pagamento

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, in armonia con quanto sancito dal secondo comma dell'articolo 47 della Costituzione, secondo cui la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, nasce con l'intento di esentare dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) le unità immobiliari non di lusso, adibite ad abitazione principale.

Giova ricordare in proposito che l'ammontare dell'ICI sulla prima casa rappresenta solo il 20 per cento dell'intero introito dell'imposta e che, per venire incontro alle esigenze della popolazione, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto l'esenzione della prima casa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Anche in questo caso l'obiettivo è quello di intervenire, a decorrere dal periodo di imposta 2007, per sollevare le fasce più deboli della popolazione dal peso di una tassazione che grava su un bene primario ed essenziale come la casa, che non produce un reddito reale, e che spesso è stato acquistato a seguito di enormi sacrifici.

Al fine di favorire il mercato della locazione, inoltre, il comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come introdotto dall'articolo 1 del presente provvedimento, prevede che i proprietari di alloggi locati, ad eccezione delle tipologie di lusso elencate al comma 1 del citato articolo 7-*bis*, possano portare in detrazione dal reddito imponibile l'ICI pagata.

All'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2007, mediante l'istituzione di una apposita unità previsionale di base con dotazione da stabilire annualmente in sede di legge finanziaria.

Considerato che le finalità del presente disegno di legge sono largamente condivise da molte forze politiche, si auspica che il provvedimento possa essere approvato in tempi brevi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di esenzione dall'ICI sulla prima casa e di agevolazioni ai fini del pagamento dell'ICI)

1. A decorrere dal periodo di imposta 2007, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

2. A decorrere dal periodo di imposta 2007, i proprietari di unità immobiliari di cui al comma 1, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, che stipulano o rinnovano contratti di locazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono detrarre dal reddito imponibile l'ICI relativamente all'unità immobiliare locata.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1º gennaio 2007, mediante l'istituzione di una apposita unità previsionale di base con dotazione da stabilire annualmente in sede di legge finanziaria».

€ 0,50